



Articolo 12

Volume d'aria

¹ Nei locali di lavoro, ciascun lavoratore occupato deve disporre di un volume d'aria di almeno 12 m³, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m³.

² Le autorità prescrivono un volume d'aria superiore qualora motivi di tutela della salute lo esigano.

Capoverso 1

Per garantire una qualità dell'aria salubre nei locali di produzione ventilati solo naturalmente, ogni persona presente in un locale di lavoro deve disporre di almeno 12 m³ di aria.

Se vi è una sufficiente aerazione artificiale ([art. 17](#) e [18 OLL 3](#)), dev'essere disponibile un volume d'aria di almeno 10 m³ per ogni persona presente in modo stabile (questo valore si basa su un apporto di aria esterna di min. 30 m³/h per persona; in tal modo si rispetta anche il numero di Pettenkofer di 1 000 ppm* CO₂).

Ai sensi di quest'articolo, non sono considerati locali di lavoro le cabine o gli ambienti destinati a scopi precisi, come i banchi di comando per impianti, le cabine di manovra delle gru di sollevamento e le cabine di guida di locomotori e autoveicoli.

Non è possibile, e quindi nemmeno ammesso, calcolare la superficie di lavoro necessaria per persona in base al volume d'aria minimo, dal momento che la superficie di lavoro necessaria può variare fortemente a seconda del luogo di lavoro e dal tipo di attività svolta.

Capoverso 2

In presenza di condizioni particolarmente difficili come ad esempio nei settori dove si lavora in ambienti surriscaldati (ad es. fonderie o vetrerie), l'ispettorato del lavoro competente può esigere, insieme ad altri provvedimenti, un maggior volume d'aria per persona.

* ppm = parti per milione; 1 000 ppm = 0.1% vol.